



2. LA PEDOPORNOGRAFIA

Negli ultimi anni, in Italia, la legislazione in materia di abuso sessuale a danno di persone di età minore si è aggiornata, adeguandosi a convenzioni internazionali e direttive europee emanate con l'obiettivo di assicurare le misure più adatte a prevenire e contrastare il fenomeno.

Tra le più rilevanti ricordiamo la **Legge 1 ottobre 2012 n. 172 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale (Lanzarote, 25 ottobre 2007)**¹⁴, che ha introdotto norme aggiuntive alla legislazione in vigore, quali: il reato di *adescamento di minorenni* – c.d. “grooming” – e di *istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia*; la previsione “*dell'impossibilità di appellarsi all'ignoranza dell'età della persona offesa, minore di anni 18, nei delitti di [...] pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico [...], adescamento di minorenni e corruzione di minorenni*”; l'opportunità per i minori di “*essere assistiti in ogni fase del procedimento giudiziario dal supporto emotivo e psicologico di operatori*”; l'introduzione del “*trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori*” e, infine, l'introduzione della definizione di pornografia minorile, ispirata al Protocollo Opzionale della CRC e raccomandata dal Comitato ONU, per cui si definisce pornografia minorile “*ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali*”.

La **Legge 27 giugno 2013 n. 77 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la**

violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011)¹⁵ vincola gli Stati ad adottare politiche che favoriscano l'uso di un *approccio multidisciplinare* alla prevenzione, rilevazione e gestione dei casi di maltrattamento e abuso, assicurando un coordinamento efficace dei diversi attori coinvolti.

Il **Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39 – Attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile** vincola coloro che impiegano personale, anche volontario, in attività a diretto contatto con persone minorenni, a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, dal quale si attesti l'assenza di condanne per delitti di natura sessuale.

Il **Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 – Attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato**¹⁶ prevede, tra le altre, misure specifiche a tutela delle vittime (soprattutto quelle più vulnerabili) e dei loro diritti nel processo penale, attraverso norme specifiche per l'audizione delle stesse in sede d'indagine, di incidente probatorio e di dibattimento.

In Italia, il **monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale delle persone minorenni** è affidato, dalla Legge 38/2006, all'*Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*, che ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni provenienti da tutte le Pubbliche Amministrazioni e di realizzare ricerche e studi sul fenomeno, compresa l'analisi degli effetti determinati dalle misure previste dalle nuove disposizioni di legge, citate in precedenza. Secondo quanto riferito dal Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO)¹⁷, la **Banca Dati** – che

¹⁴ Si veda anche par. 9 – “Legislazione italiana”, capitolo I

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Si veda 9° Rapporto CRC.



dovrebbe raccogliere le informazioni di cui sopra – è “operativa dall’ottobre 2014 e implementata nei contenuti attraverso i dati forniti dal Ministero dell’Interno, dal Dipartimento per la Giustizia minorile del Ministero della Giustizia e dall’ISTAT. I dati del Ministero dell’Interno sono fruibili su base nazionale, regionale e provinciale, mentre quelli del Ministero della Giustizia sono disponibili con una disaggregazione che giunge fino agli Uffici territoriali del Servizio Sociale per minorenni; i dati ISTAT sono disponibili su base nazionale. Molti dei dati presenti permettono la fruizione tramite una serie storica di otto anni, per quel che concerne i dati del Ministero dell’Interno, mentre è di due anni per quelli del Ministero della Giustizia. Questa notevole massa di informazioni sistematizzate dovrebbe già permettere di descrivere il fenomeno nelle sue varie articolazioni, sia tematiche che territoriali”. Sempre secondo quanto riferito dal DPO, nel 2016, “la Banca Dati è inserita come attività nel Piano Statistico nazionale, pertanto i report, desumibili dalla Banca Dati, saranno pubblicati nella modalità e previsione relative alle determinazioni dell’Osservatorio”. **Tuttavia, a oggi, nessun rapporto è stato pubblicato. La disponibilità di un’analisi aiuterebbe a capire se l’attuale assetto consenta di acquisire le informazioni utili** a costruire un quadro del fenomeno il più esaustivo possibile o se, in realtà, sia necessario modificare i sistemi di raccolta delle Amministrazioni interessate, in particolare, dei Ministeri dell’Interno e della Giustizia. Nel 2016 è stato pubblicato il **Piano Nazionale di Prevenzione e contrasto dell’Abuso e dello Sfruttamento Sessuale dei minori (PNPASS) 2015-2017**, che prevede quattro aree strategiche di riferimento: la prevenzione, la protezione delle vittime, il contrasto dei crimini e il monitoraggio del fenomeno. Ciascuna area è declinata in obiettivi e azioni specifici di grande rilevanza,

condivisi con le associazioni componenti l’Osservatorio, per le quali non è però indicata alcuna copertura finanziaria. Nel 2016, il DPO ha infatti riconvocato e nominato i componenti dell’Osservatorio al fine di avviare un lavoro volto a identificare le azioni del Piano da attuare con priorità e per le quali trovare i fondi necessari alla loro realizzazione. Al momento della stesura del presente Rapporto è ancora in corso la definizione delle azioni prioritarie e, pertanto, non è possibile esprimere una valutazione sull’implementazione del Piano, di cui si auspica un’effettiva realizzazione.


Per l’Osservatorio pedofilia non risultano essere state stanziare risorse per il biennio 2016- 2017, e si segnala che, secondo quanto riferito dal Dipartimento per le Pari Opportunità, “da giugno 2016 i contenuti web dell’Osservatorio sono stati oggetto di una riorganizzazione e sono migrati nel nuovo sito dipartimentale”.

Per quanto riguarda **il contrasto del fenomeno**, i dati del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla rete (CNCPO) – istituito dalla Legge 38/2006 presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni – sono riassunti nella tabella riportata di seguito:




	2012	2013	2014	2015	2016
Attività di contrasto					
Arresti	78	55	49	73	52
Denunce	336	334	501	520	468
Identificazione di minori vittime di abusi	27	6	41	40	26
Identificazione di vittime di adescamento	37	14	249	172	322
Minori identificati effigiati in immagini	-	-	-	100	22
Attività di prevenzione					
Siti monitorati	24.610	28.063	19.913	19.895	22.398
Nuovi siti inseriti in black-list	461	165	105	110	151

L'analisi in dettaglio relativa al 2016 (il *trend* è simile anche negli anni precedenti) evidenzia come più della metà delle persone arrestate e/o denunciate rientri nella categoria di coloro che detengono e divulgano materiale



L'utilizzo di materiale pedopornografico è spesso propedeutico all'abuso sessuale agito su una persona minorenni ed è quindi fondamentale, in termini preventivi, intervenire per ridurre l'incidenza di tale possibilità. Diventa prioritario identificare e promuovere strategie in grado di attivare programmi specifici, che includano non solo chi agisce l'abuso, ma anche chi fa uso di materiale pedopornografico, oltre a

sensibilizzare in particolare l'area penale (legale, socio-educativa e di Polizia Penitenziaria), al fine di favorire l'accesso a percorsi di riduzione della recidiva. Sempre nel 2016, gli arrestati e/o denunciati per il **reato di adescamento**¹⁸ sono il 36% e 322 sono le vittime coinvolte. Dall'entrata in vigore della specifica Legge nel 2012, la tabella evidenzia come ci sia



stato un aumento pressoché costante delle denunce:

L'esperienza dimostra che non sempre l'adulto nasconde la sua identità o le sue intenzioni: spesso il/la ragazzo/a è consapevole di relazionarsi con un adulto e crede di poter gestire/controlare l'interazione sessuale con lui o lei, con conseguenze, il più delle volte,

¹⁸ Secondo il nostro ordinamento, l'adescamento online è definito come "qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minorenne (\leq anni 16) attraverso espedienti, promesse o minacce, anche mediante l'utilizzo della rete o di altri mezzi di comunicazione, al fine di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile,

pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo".



estremamente dolorose. È evidente che gli/ le adolescenti utilizzano la Rete anche per conoscersi e sperimentare la propria sessualità. Meno ovvio – soprattutto agli educatori – è il panorama di possibilità/opportunità/modalità attraverso cui questa sperimentazione sia possibile online, in termini di: contenuti reperibili (le più svariate informazioni sulla sessualità/affettività, ma anche pornografia facilmente accessibile, sia “soft-porn”, sia “hardcore”); relazioni possibili (il *cybersex* con o senza webcam, anche con persone conosciute online); modalità di interazione tra loro (ad esempio, il *sexting*).

Con l'avvento degli **smartphone** questo mondo di possibilità è potenzialmente a disposizione di tutti/e, ma non tutti/e possiedono le competenze digitali necessarie a utilizzare gli strumenti e i servizi a disposizione, massimizzando i benefici e minimizzando i rischi, così come non tutti/e possono contare su famiglie o adulti di riferimento in grado di supportarli. Questo appare ancora più rilevante se si pensa che l'età del primo smartphone/accesso si abbassa sempre di più¹⁹.

La scuola rimane, di conseguenza, il contesto dove senza distinzioni (socio-economiche, di credo religioso ecc.) i/le ragazzi/e devono poter esercitare il loro diritto a ricevere e acquisire le conoscenze e le competenze necessarie a vivere le relazioni e la sessualità secondo tempi e modi adatti alla loro età, anche online. Recentemente il Parlamento Italiano ha legiferato²⁰ in tema di “educazione alla parità di genere” (e indirettamente sulle “competenze relative all'educazione affettiva”) in ambito scolastico, mantenendo un'ambiguità di significato e di attuazione, ma chiarendo che anche il personale scolastico deve essere formato

su questi temi. Se da un lato tale iniziativa rappresenta un passo importante, considerato il vuoto legislativo preesistente, evidenziamo come sia necessario inserirla in un quadro di riferimento educativo più ampio, che tenga conto di tutte le dimensioni relative alla sfera della sessualità e dell'affettività e che consenta agli insegnanti di sviluppare le competenze necessarie e di proporre percorsi didattici efficaci per i/le ragazzi/e. Il nuovo Protocollo d'Intesa tra Ministero della Salute e MIUR “**Per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione**”, che prevede anche la “promozione di una corretta relazione di genere attraverso interventi sulle tematiche dell'affettività”, può rappresentare un primo passo in questa direzione.

Pertanto il **Gruppo CRC raccomanda:**

- 1. All'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile** di predisporre un'analisi dei contenuti della Banca Dati con una prima fotografia del fenomeno dell'abuso sessuale – anche online – delle persone di minore età; di realizzare inoltre uno studio/analisi sugli effetti delle nuove misure legislative entrate in vigore negli ultimi cinque anni, relative al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale a danno delle persone minorenni;
- 2. All'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e a tutte le Amministrazioni coinvolte** di dare effettiva attuazione alle azioni contenute nel *Piano Nazionale di Prevenzione e contrasto dell'Abuso e dello Sfruttamento Sessuale dei minori (PNPASS)* e di predisporre un monitoraggio della sua implementazione;

¹⁹ IPSOS – Save the Children – Safer Internet Day Study, Il consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra gli adulti e tra gli adolescenti, 2017. La ricerca è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.savethechildren.it/blog-notizie/ragazzi-e-adulti-sempre-pi%C3%B9-connessi-ma-meno-consapevoli-delle-azioni-online>



3.A1 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di colmare un vuoto esistente, di dare attuazione al Protocollo d'Intesa stipulato con il Ministero della Salute e, nello specifico, di introdurre il tema dell'affettività e della sessualità come materia curriculare fin dalla scuola dell'infanzia, con l'obiettivo di rafforzare le competenze emotive e relazionali dei ragazzi e delle ragazze; in tal senso è essenziale l'adozione di percorsi formativi per gli insegnanti e di moduli didattici strutturati, mutuati anche dall'esperienza di altri Paesi europei.